

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 232 del 11/01/2016

Opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada - Rilevabilità d'ufficio di vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto di opposizione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 232 del 11/01/2016

In tema di opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 204 bis dello stesso codice e degli artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981, l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi dedotti dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 232 del 11/01/2016